

Emendamento 272**Christophe Clergeau**

a nome del gruppo S&D

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Anja Hazekamp

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento**Articolo 24***Testo della Commissione**Emendamento*

Gli Stati membri adottano misure adeguate per evitare la presenza involontaria di piante NGT **di categoria 2 in prodotti non soggetti alla direttiva 2001/18 o al regolamento (CE) n. 1829/2003.**

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per evitare la presenza involontaria di piante NGT, delle relative parti o di loro residui in altre coltivazioni e prodotti. A tal fine, gli Stati membri elaborano misure obbligatorie specifiche per coltura e adattate, tra cui fasce di rispetto tra colture NGT e colture non NGT, misure vincolanti dettagliate per evitare la contaminazione incrociata nella catena alimentare, un sistema di informazione per i coltivatori biologici e convenzionali con parcelle adiacenti a quelle in cui sono coltivate piante NGT, nonché un piano di applicazione e sanzioni adeguatamente dissuasive. Tali misure devono basarsi sulle più recenti conoscenze scientifiche e sperimentali.

2. Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 26 per definire norme minime specifiche per coltura al fine di evitare la presenza involontaria di piante NGT, compresa la larghezza minima delle fasce di rispetto.

3. La Commissione raccoglie le

informazioni basate sugli studi condotti a livello dell'Unione e nazionale e coordina il loro scambio, monitora gli sviluppi relativi alla coesistenza negli Stati membri e, sulla base di tali informazioni e osservazioni, sviluppa ulteriori orientamenti sulla coesistenza di colture NGT, convenzionali e organiche, se necessario.

Or. en

31.1.2024

A9-0014/273

Emendamento 273

Christophe Clergeau

a nome del gruppo S&D

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Anja Hazekamp

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 bis

Regimi di responsabilità

Gli Stati membri introducono un regime di responsabilità e un fondo di indennizzo basati su un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per compensare gli operatori in caso di contaminazione nei campi vicini e di contaminazione causata dall'uso comune di macchinari, impianti di stoccaggio e entità di trasformazione conformemente al principio "chi inquina paga" e all'approccio "One Health".

Or. en

31.1.2024

A9-0014/274

Emendamento 274

Christophe Clergeau

a nome del gruppo S&D

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Anja Hazekamp

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE **non** si applica alle piante NGT **di categoria 2**.

L'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE si applica alle piante NGT.

Or. en

31.1.2024

A9-0014/275

Emendamento 275

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 25 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni sulla valutazione del rischio di eventi combinati di cui al regolamento vigente in materia di OGM si applicano pienamente alle piante NGT di categoria 2.

Or. en

31.1.2024

A9-0014/276

Emendamento 276

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 25 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, previa consultazione dell'Autorità, propone processi, criteri e metodologie adeguati per la valutazione degli effetti sistemici, quali gli effetti combinatori, cumulativi e a lungo termine, da adottare mediante un regolamento di esecuzione in conformità dell'articolo 27 e dell'articolo 28, paragrafo 3, al fine di integrare l'allegato II.

Or. en

31.1.2024

A9-0014/277

Emendamento 277

Christophe Clergeau

a nome del gruppo S&D

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Una pianta NGT è considerata equivalente alle piante convenzionali quando differisce dalla pianta ricevente/parentale per non più di 20 modificazioni genetiche dei tipi di cui ai punti da 1 a 5, in una sequenza di DNA che presenta una similarità di sequenza con il sito interessato che può essere prevista mediante strumenti bioinformatici.

Una pianta NGT può essere classificata di categoria 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni di cui ai punti 1 e 1 bis, oltre a quelle elencate nell'allegato III bis:

Or. en

31.1.2024

A9-0014/278

Emendamento 278

Christophe Clergeau

a nome del gruppo S&D

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) sostituzione o inserimento di **non più di 20** nucleotidi;

(1) **le seguenti modificazioni genetiche, che possono essere combinate tra loro:**

(a) sostituzione o inserimento di nucleotidi, se la sequenza genica risultante non dà luogo a un RNA o a una proteina nuovi o chimerici;

(b) cancellazione di nucleotidi, se la sequenza genica risultante non dà luogo a un RNA o a una proteina nuovi o chimerici;

Or. en

31.1.2024

A9-0014/279

Emendamento 279

Christophe Clergeau

a nome del gruppo S&D

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Le seguenti modificazioni genetiche, che possono essere combinate tra loro, purché non interrompano uno o più geni endogeni e non creino una proteina o un RNA nuovi o chimerici:

(a) inserimento mirato di sequenze di DNA contigue presenti nel pool genetico a fini di selezione;

(b) sostituzione mirata di sequenze di DNA endogene con sequenze di DNA contigue presenti nel pool genetico a fini di selezione, se tale sequenza non è il risultato di una precedente modificazione genetica mirata o non mirata;

(c) inversione mirata di una sequenza di un numero qualsiasi di nucleotidi;

Or. en

31.1.2024

A9-0014/280

Emendamento 280

Christophe Clergeau

a nome del gruppo S&D

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

*(2) soppressione di un numero
qualsiasi di nucleotidi;*

soppresso

Or. en

31.1.2024

A9-0014/281

Emendamento 281

Christophe Clergeau

a nome del gruppo S&D

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) a condizione che la modificazione genetica non interrompa un gene endogeno:

soppresso

(a) inserimento mirato di una sequenza di DNA contigua presente nel pool genetico dei selezionatori;

(b) sostituzione mirata di una sequenza di DNA endogena con una sequenza di DNA contigua presente nel pool genetico dei selezionatori;

Or. en